RISERVA SINISTRI DELLE ASSICURAZIONI

Cessione senza passaggio dei residui

Pe la risposta a interpello 141/2023 delle Entrate la cessione di ramo d'azienda di un'impresa assicurativa non comporta in capo all'acquirente il passaggio dei quinti residui della riserva sinistri. La variazione della riserva sinistri delle assicurazioni danni, per la componente di lungo periodo (75%) è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. Si tratta di una posizione giuridica soggettiva che permane in capo al cedente del ramo d'azienda e non si trasferisce con gli elementi attivi e passivi dell'azienda ceduta. Quindi essa residua in capo al cedente, che nell'ipotesi sono le stabili organizzazioni italiane di due compagnie che cessano la propria attività, in modo tale che i quinti residui possano essere recuperati nella determinazione del reddito finale e non vadano persi.

—**Alessandro Germani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA